

EDILIZIA E AMBIENTE**Via.** Con l'abbassamento delle soglie per sottoporre a verifica i progetti

Aumentano i controlli sull'impatto ambientale

Le Regioni possono solo imporre limiti più restrittivi

PAGINA A CURA DI
Federico Vanetti

Dal 26 aprile scorso sono applicabili i nuovi criteri di valutazione dei progetti di opere pubbliche sottoposti a verifica di Via (valutazione di impatto ambientale) di competenza delle regioni e delle province autonome. Con la conseguenza che abbassandosi le soglie di verifica l'analisi dell'impatto ambientale si allarga a un numero sempre maggiore di progetti di opere o infrastrutture.

Il decreto del ministero dell'ambiente del 30 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015 e appunto entrato in vigore 15 giorni dopo), emanato a seguito del decreto legge n. 91/2014, ha infatti recepito le indicazioni fornite dalla Direttiva 2011/92/UE e, quindi, ha definito i nuovi criteri integrativi e le soglie da applicare ai progetti di competenza regionale da assoggettare a procedura di verifica di Via, così come richiede il Codice dell'ambiente (Dlgs n. 152/2006, all'allegato IV della parte seconda).

Il decreto definisce altresì le modalità attraverso cui le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare le proprie disposizioni locali.

In particolare, è riconosciuta alle Autonomie la possibilità di avviare una ulteriore fase di

confronto con il ministero dell'ambiente per modificare le soglie o i criteri di valutazione dei progetti, ma solo nell'ottica di imporre livelli di tutela ambientale più restrittivi e comunque non inferiori a quelli stabiliti a livello europeo.

L'applicazione dei nuovi criteri, dunque, comporterà sostanzialmente una riduzione delle soglie dimensionali dei progetti e, quindi, una estensione dell'applicazione delle procedure di Via.

È bene evidenziare che i criteri stabiliti dal decreto ministeriale costituiscono espressamente parte integrante del Dlgs n. 152/2006 e, quindi, sono direttamente vincolanti sia per le autorità

che per i privati, senza necessità di un preventivo recepimento da parte delle regioni.

Il decreto, infatti, chiarisce che i criteri integrativi sono immediatamente applicabili dall'entrata in vigore del decreto (come detto dal 26 aprile scorso) e trovano diretta validità su tutto il territorio nazionale rispetto ai progetti di competenza regionale.

Le Regioni, dunque, possono adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni, ma in attesa di tale adeguamento, dovranno osservare le linee guida ministeriali.

L'articolo 4 del provvedimento, inoltre, stabilisce che le nuove disposizioni debbano trovare applicazione rispetto a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di Via è oggi pendente, nonché per quei progetti rispetto ai quali la procedura autorizzativa è ancora in corso.

Invero, quest'ultima previsione è foriera di dubbi. Il riferimento generico alle autorizzazioni, infatti, potrebbe portare a ritenere che i nuovi criteri si applichino anche a quei progetti rispetto ai quali si è già conclusa la procedura di verifica di Via, ma che non sono stati ancora formalmente autorizzati. In tal caso, dunque, la verifica di Via dovrebbe essere ripetuta secondo la nuova disciplina.

Tuttavia, poiché la verifica di assoggettabilità a Via e la valutazione stessa sono fasi endoprocedimentali specifiche, parrebbe ingiustificata una ripetizione di queste fasi se già concluse, in quanto la ripetizione comporterebbe un notevole

aggravio dei processi di autorizzazione e di realizzazione di progetti complessi.

Peraltro, tale lettura della norma parrebbe altresì contraddittoria rispetto alle previsioni del Codice ambiente e in particolare dell'articolo 6, comma 7, lett. c) del Dlgs n. 152/2006 (come modificato dal Dl 91/2014) secondo cui «fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V».

Poiché la stessa norma che ha previsto l'emanazione del decreto ministeriale, ammetteva espressamente la possibilità di portare avanti le procedure di verifica ai sensi della normativa precedente, risulterebbe illogico e contraddittorio che il decreto ministeriale intervenuto successivamente e in attuazione di questa disposizione, imponga oggi la ripetizione delle procedure ormai concluse ai sensi della previsione transitoria. Il tenore letterale del decreto, tuttavia, lascia aperto il dubbio interpretativo.

Infine, è bene osservare che lo stesso decreto prevede una fase di monitoraggio da parte del Ministero delle procedure applicative delle linee guida al fine di predisporre, se necessario, un loro revisione e aggiornamento nell'ottica di migliorare l'efficienza del procedimento di verifica di Via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINEIl decreto sulle soglie per la Via
www.casaeterritorio.ilssole24ore.com**Via**

• La Via (valutazione d'impatto ambientale), prevista dalla normativa UE è disciplinata in Italia dal Titolo secondo del Codice ambientale (Dlgs 152/2006). Esamina gli effetti sull'ecosistema dovuti dalla realizzazione di un progetto. È obbligatoria solo per interventi di particolare rilievo. Si conclude con un decreto del ministero dell'ambiente, di concerto con i Beni culturali, che può essere sia positivo sia negativo. Se positivo indica anche le misure da attuare per mitigare l'impatto